

Temi letti da Scuola 7

14 settembre 2020

Sommario

1. *La Grande Illusione del ritorno alla normalità* (Stefano STEFANEL)
2. *Lavoratori Fragili: non capovolgere* (Roberto CALIENNO)
3. *Il Curriculum dello studente al suo debutto* (Monica LOGOZZO)
4. *Prima e dopo la scuola* (Massimo NUTINI)

1. La Grande Illusione del ritorno alla normalità

Stefano STEFANEL

Sospensione o cambiamento della didattica?

Il 24 febbraio la scuola si è fermata improvvisamente nel suo incedere quotidiano e centenario ed è entrata in una dimensione inesplorata. Con grandi difficoltà e non meno grande inventiva ha portato a termine un anno scolastico dove l'emergenza si è sposata con l'innovazione, ottenendo un risultato ottimo e perciò inatteso. Alcune pratiche didattiche e valutative fortemente innovative (ad esempio: *Didattica a Distanza, Esami di stato conclusivi*) hanno mostrato inequivocabilmente come erano vecchie alcune procedure storiche della scuola italiana, anche se nell'idea collettiva quello che è successo rimane una sospensione e non un cambiamento. Il 14 settembre è stato invece fissato dal Governo per il ritorno a scuola, però a Bolzano hanno deciso per il 7, in Friuli Venezia Giulia per il 16, in Sardegna il 22, in alcune Regioni del Sud Italia il 24 (Basilicata, Puglia, Calabria, Campania, Molise). La metafora dell'Italia diversa che finge di essere uguale sta proprio tutta qui.

Nessun dorma...

Tra la fine delle scuole e il nuovo inizio ci si è trovati a dovere quotidianamente controllare e analizzare nuove norme, nuovi indirizzi, nuovi consigli, nuove imposizioni. Lo Stato ha deciso, una volta di più, di agire in ordine sparso e l'elemento più significativo di questo ordine sparso sono le *Linee guida 0-6* che mettono in contraddizione tra loro alcune indicazioni tra la versione del CTS e quella del Ministero. Così, con questo incedere incessante e quotidiano di documenti corposi, nuovi, difficili da leggere e complessi da applicare, soprattutto i dirigenti scolastici si sono trovati durante il periodo estivo dentro il dubbio se riposare per ricaricarsi o stare dietro a tutto anche a luglio e agosto, decidendo a luglio cose che poi a settembre hanno dovuto modificare. Anche perché sono arrivati monitoraggi anche a Ferragosto o poco prima e, dunque, "nessun dorma".

Tutto a tutti, tuttamente

Se il dirigente scolastico non riposa e se gli insegnanti sono motivati ma impauriti tutto questo lo si deve alla percezione collettiva che ogni soggetto decisionale intenda emanare provvedimenti che tutelino in primo luogo se stesso e che, nell'applicazione pratica, collidono con altre procedure preesistenti e non modificate o sospese. Il problema principale sta nella *Grande Illusione* che "tutti possano fare tutto, allo stesso modo, tutti insieme, tutti nello stesso posto". Davanti ad una simile catastrofe mondiale ero certo che la prima cosa che si sarebbe fatta sarebbe stata quella di sospendere, almeno fino alla fine dell'emergenza, alcune norme o contratti che vanno a collidere contro la necessità di tutelare contemporaneamente la salute, l'apprendimento, la crescita degli studenti, la famiglia, i lavoratori, la società. Ci sono nel nostro sistema scolastico alcuni elementi di obsolescenza così marcati, che dentro un'emergenza pandemica fanno da freno ad una scuola che invece avrebbe dovuto essere messa nelle condizioni di affrontare con forza e innovazione l'emergenza.

Affrontare l'emergenza, innovando

La lista è lunga, ma è così macroscopica che anche i soli titoli danno l'idea del problema:

- i 200 giorni di scuola obbligatori e le 891 o 990 ore complessive obbligatorie andavano sospese perché si doveva permettere alle scuole di organizzarsi come era loro possibile fare;
- l'idea che i quadri orari disciplinari complessivi dovessero rimanere tali collide contro l'impossibilità di avere sempre tutti a scuola;

- le norme sulle chiamate dei supplenti anche annuali andavano derogate per arrivare ad un sistema snello e che garantisse le presenze degli insegnanti a scuola non i diritti di chi può paralizzare una scuola non dando una risposta immediata alla chiamata;
- i supporti esterni alla scuola attraverso educatori, animatori, anche semplici sorveglianti dovevano essere messi a regime quest'estate per permettere una didattica tra studenti distanziati realmente e possibilità di lavorare in classi con meno alunni, supportate da soggetti anche estremi ma dentro un sistema integrato di istruzione.

I paradossi dell'emergenza

Invece si è scelta ancora una volta la strada del tutti insieme a fare tutti le stesse cose nello stesso momento. Se tutte le scuole d'Italia danno le mascherine ogni giorno a tutti gli alunni e a tutti i docenti o creano assembramenti evidenti e massicci o ci mettono due ore per giornata. I banchi doppi possono mantenere il distanziamento, basta posizionare gli studenti a un metro tra loro obliquamente. I banchi con le rotelle collidono con il metro di distanza statica, perché se il banco si può muovere la distanza magari muta. La norma sulla capienza all'80% dei mezzi pubblici va contro tutte le norme del distanziamento a scuola.

Dalla didattica della normalità a quella della scoperta

Nell'intervista concessa dal Maestro (anche se lui vorrebbe farsi chiamare "scolaro saggio") Franco Lorenzoni a Walter Veltroni (*Corriere della sera* del 13 settembre) c'è una frase che riassume perfettamente il problema: *"Mi fa disperare la scuola che rende tutto uguale: fai geografia, musica o scienze e tutto è sempre uguale, leggere o ascoltare, mandare a mente, ripetere in una interrogazione o verifica. Se non si dà voce alle diverse opinioni di chi impara perdiamo la radice più feconda della motivazione allo studio che è sforzo, fatica, ma anche gioia della scoperta di connessioni inattese"*.

Procedure fantasmagoriche spesso inapplicabili

In un mondo che cambia e dopo un periodo drammatico ci troviamo di fronte a edifici diversi che dovrebbero essere utilizzati nello stesso modo, a procedure fantasmagoriche inapplicabili in gran parte delle scuole, a conflitti interpretativi che nessuno interpreta. Su tutto questo per i dirigenti scolastici si stende la *Nota* del 20 agosto del Direttore Generale Marco Bruschi che dice: ci sono *"ingiustificati timori in merito alla responsabilità dei dirigenti scolastici in materia di sicurezza specifica in ordine all'emergenza epidemiologica"*, perché è sufficiente che il dirigente scolastico applichi *"protocolli stipulati dal Governo e organizzazioni sindacali, nonché protocolli e linee guida adottati per lo specifico delle istituzioni scolastiche"* che non gli succederà niente. Che è come dire agli studenti: nessuno rischia la bocciatura, basta che sappia a menadito i programmi di tutte le materie. Perché i protocolli e le linee guida assommano a migliaia di pagine, che spesso collidono tra loro e che lasciano aperti molti assurdi varchi. E quindi è più facile che lo studente sappia perfettamente tutti i programmi di tutte le materie che un dirigente scolastico sia in grado di applicare tutte le norme e tutte le linee guida. Tutti a casa con raffreddore, tosse e febbre: e poi come si inquadra tutto questo per i lavoratori? Certificato medico anche per il raffreddore? Lavoratori fragili protetti: e poi chi si manda in classe soprattutto nel primo ciclo.

L'autonomia ci salverà

La *Grande Illusione* è quella di poter governare un sistema in maniera centralistica, ma senza parole certe, salvo rimandare all'autonomia quando non si sa cosa dire. Per questo l'unico modo di andare avanti sarà solo attraverso il modello che ogni scuola nella sua autonomia saprà produrre. Diversificando in base alle esigenze non alle circolari del Ministero e capendo le esigenze dei ragazzi, dei docenti e delle famiglie, non in forma generica, ma nello specifico di ogni scuola. Quello che stiamo vivendo a scuola aveva bisogno che venissero tolti tanti lacci burocratici e venissero sospese leggi e contratti già obsoleti prima del 22 febbraio. Si è scelta la strada opposta, quella che non fa riposare mai, perché se gli occhi non sono bene aperti si finisce nei guai.

2. Lavoratori Fragili: non capovolgere

Roberto CALIENNO

Persone e lavoratori fragili

Preliminarmente occorre fare un po' di chiarezza sulla terminologia per poi entrare nel merito sostanziandone il significato nel contesto di riferimento.

Prima del "**Lavoratore Fragile**" esiste la "**Persona Fragile**". La norma di seguito analizzata, per la sua settorialità e tipicità, si occupa solo ed esclusivamente dei "Lavoratori Fragili" e, giustamente, non si sofferma sulle implicazioni della fragilità nell'interezza della vita del lavoratore.

Definizione Treccani di "**Fragile**": *"Che oppone scarsa resistenza al male fisico e morale, quindi debole, gracile, poco fermo"*.

Definizione di "**Lavoratori Fragili**": *"Lavoratori che, per la loro età e/o perché portatori di patologie attuali o pregresse sono particolarmente esposti alle conseguenze negative di un possibile contagio da Covid-19. Si parla di patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita. Tali lavoratori possono essere anche definiti con l'espressione ipersuscettibili"*.

L'Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti (ANMA) ha individuato a scopo puramente indicativo una serie, non esaustiva, di patologie.

Le situazioni di fragilità

Si tratta di una definizione desunta dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, che indica al punto 12-SORVEGLIANZA SANITARIA che il Medico Competente deve "segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e che l'azienda deve provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy".

La definizione viene rintracciata anche nel DPCM 08/03/2020, nella parte in cui fa riferimento alle persone anziane, affette da patologie croniche, con multimorbilità, con stati di immunodepressione congenita o acquisita e, nella parte in cui recepisce la classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui rientrano nella definizione di persone anziane, coloro che hanno oltre i 55 anni.

La questione era stata già affrontata nella **campagna Europea del 2012** relativa a "**Invecchiamento attivo e solidarietà tra le generazioni**" che individuava tra i campi d'azione prioritari l'adattamento dei servizi sanitari alle esigenze di una popolazione che invecchia su uno sfondo di leggi contro la discriminazione dell'anziano (assunzioni, licenziamenti) e di una cultura diffusa ai vari interlocutori.

Anche l'Istituto Superiore di Sanità, nel Rapporto n.58 del 28 agosto u.s. si era pronunciato con riferimento all'età del lavoratore specificando che la "maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio".

Cosa succede nella scuola

Nella scuola, così come in tutti gli altri luoghi di lavoro, si devono adottare protocolli e provvedimenti idonei a individuare i lavoratori fragili ed a garantirne la salute. Si sono succeduti DPCM e note ministeriali ed interministeriali. Allo stato attuale le indicazioni operative sono da intendersi temporanee e riferite esclusivamente all'epidemia da COVID19 e le ritroviamo nei seguenti documenti: **Circolare Ministeriale 1585 dell'11 / 09 / 2020** e **Circolare Interministeriale 13 del 04 / 09 / 2020**.

Le due circolari citate declinano nuovamente il concetto di "lavoratore Fragile". Secondo queste circolari, il concetto di fragilità va individuato *"in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico"*.

Con specifico riferimento all'età, chiariscono che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità.

Appare evidente che il concetto di "lavoratore fragile" è eccessivamente fluido ed aleatorio. Fortunatamente, tornando indietro nel tempo, fa piacere prendere atto che, **il D.Lgs. 81/2008** prescrive ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi considerando anche alcune caratteristiche individuali dei lavoratori come l'età e lo stato di salute con la finalità di **adeguare**, quanto più possibile, **il lavoro all'uomo e non viceversa: NON CAPOVOLGERE!**

La sorveglianza sanitaria straordinaria

Entrando nel merito della questione è opportuno ricordare in premessa che:

- la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente, come previsto dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- nella situazione epidemiologica da COVID-19 è stata prevista una "*sorveglianza sanitaria straordinaria*", fino alla cessazione dello stato di emergenza, nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (D.L.34/2020) che ha cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020; tuttavia è stata riconfermata la possibilità per i lavoratori di chiedere al proprio datore di lavoro l'attivazione delle opportune misure di sorveglianza sanitaria.

Ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi:

- l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
- le Aziende Sanitarie Locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Le procedure per l'attivazione della verifica medica

Si distinguono 6 fasi:

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e **fornirà al medico competente**, al momento della visita, la **documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnostiche**, a supporto della valutazione del medico stesso.
2. Il Dirigente scolastico attiva, senza alcuna discrezionalità, la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da Covid-19, riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). **La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.**
6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

Il giudizio del medico

In particolare, il giudizio del medico competente **per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova** potrà essere:

- **Idoneità;**
- **Idoneità con prescrizioni;**
- **Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio.**

Le conseguenze dell'esito della visita medica per il personale docente ed educativo

- **Idoneità:** il lavoratore continuerà a svolgere o sarà reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.
- **Idoneità con prescrizioni:** il Dirigente scolastico dovrà provvedere all'eventuale fornitura di dispositivi di protezione individuale particolari o all'adattamento degli ambienti di lavoro o dei tempi di esecuzione e, comunque, adottare tutte le indicazioni fornite dal medico competente. Se il giudizio di idoneità non dovesse contenere gli elementi conoscitivi idonei a consentire al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni indicate, ovvero se non dovessero risultare compatibili con l'organizzazione e l'erogazione del servizio, il Dirigente potrà richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.
- **Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio:** il giudizio può sostanziarsi in:
 - o Inidoneità relativa alla specifica mansione svolta;
 - o Inidoneità a qualsiasi attività lavorativa (in quel dato contesto).

In caso di inidoneità temporanea

Nel primo caso, la circolare ministeriale rimanda al CCNI sull'utilizzazione del personale inidoneo del 25 giugno 2008, secondo cui il personale docente ed educativo può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nella scuola, sottoscrivendo un apposito contratto di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta.

La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea.

Il Dirigente scolastico trasmetterà all'Ufficio scolastico regionale il giudizio di inidoneità specificando la possibilità/impossibilità di utilizzare il lavoratore all'interno dell'istituto di titolarità. L'impiego del docente in conseguenza del nuovo contratto prevederà un orario settimanale di 36 ore.

La nuova prestazione lavorativa potrà essere svolta anche nella forma di "lavoro agile" secondo quanto previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Se il lavoratore non richiede esplicitamente di essere impegnato in altri compiti dovrà fruire necessariamente di un periodo di malattia (valido ai fini della determinazione del periodo di compenso) per la durata del periodo di inidoneità.

Nel secondo caso, il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d'ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente.

Le conseguenze dell'esito della visita medica per il personale ATA

- **Idoneità:** il lavoratore continuerà a svolgere o sarà reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.
- **Idoneità con prescrizioni:** è a carico del Dirigente scolastico la fornitura dei dispositivi di protezione individuale e l'adeguamento degli ambienti di lavoro. Il CCNI sul personale inidoneo prevede che nel caso in cui il personale possa adempiere solo alcune delle mansioni del proprio profilo, sulla base del contratto di istituto, il lavoratore potrà essere impiegato in funzioni parziali del proprio profilo di appartenenza. In particolare, per **Dsga, assistenti amministrativi** e, se ritenuto opportuno, **assistenti tecnici** è confermata la possibilità di svolgere la propria attività in forma di "**lavoro agile**". Particolare attenzione va posta in fase di certificazione della condizione di fragilità dei collaboratori scolastici, dei collaboratori scolastici addetti ai servizi, dei cuochi, guardarobieri e infermieri: per queste categorie sembra non sussistere la possibilità di svolgere attività professionale relativa alla mansione a distanza.
- **Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio:** Il Dirigente scolastico valuta il possibile utilizzo in mansioni equivalenti all'interno dell'istituto; in assenza di tali condizioni, il lavoratore potrà chiedere di essere utilizzato in altre istituzioni scolastiche. Altrimenti il lavoratore dovrà fruire dell'istituto giuridico della malattia.

Le conseguenze dell'esito della visita medica per il personale a tempo determinato

Detto personale è escluso dall'applicazione della disciplina recata dal CCNI Utilizzazioni inidonei.

Quindi se il lavoratore produce istanza di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e se dovesse risultare inidoneo temporaneamente alla mansione, sarà collocato d'ufficio in malattia per la durata indicata dal giudizio di inidoneità temporanea.

Per alcuni profili di personale ATA, il giudizio potrebbe prevedere una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo. In tal caso il Dirigente scolastico dovrà disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre nell'ambito del profilo professionale di cui trattasi.

Alcune precisazioni

Periodo di prova: per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova.

Sostituzione del lavoratore fragile: il posto che si rende disponibile in corso d'anno per la dichiarata inidoneità temporanea dovrà essere coperto con supplenze.

Il contratto di utilizzazione per il personale docente ed ATA a tempo indeterminato deve essere stipulato da parte dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato. Durante questo periodo il lavoratore fruisce della malattia.

Protezione dei dati: il medico competente, in ottemperanza a quanto previsto dal testo unico per la sicurezza sul lavoro, non fornirà dati sulla malattia del lavoratore, ma dovrà comunque fornire notizie al datore di lavoro nel caso riscontri una condizione di fragilità (Faq Garante Privacy).

Identità dei lavoratori contagiati: non possono essere comunicate né al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza né agli altri lavoratori. Della ricostruzione della filiera dei contagi deve occuparsi esclusivamente l'Autorità sanitaria (Faq Garante Privacy).

Disparità di trattamento dei lavoratori in contrasto con le norme comunitarie: si concretizza nel diverso trattamento riservato al personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato relativamente all'obbligo di malattia per i primi. In sede legislativa occorre individuare misure idonee a garantire parità di trattamento per tutto il personale, evitando loro di dover scegliere tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro.

3. Il Curriculum dello studente al suo debutto

Monica LOGOZZO

Novità in arrivo per l'Esame di Stato del secondo ciclo

A partire dall'a.s. 2020/21 nell'ambito dell'esame di Stato del secondo ciclo entrerà in scena un nuovo attore: il *Curriculum dello studente*. Si tratta di uno strumento più volte annunciato, ma concretizzatosi con l'emanazione del D.M. n. 88 del 6 agosto 2020, con cui sono stati adottati sia il modello del diploma finale sia il modello del *Curriculum dello studente*, da allegare al diploma[1].

L'introduzione del *Curriculum dello studente* costituisce una novità dall'alto potenziale se si vede in esso non un ulteriore documento da compilare e allegare semplicemente al diploma quanto uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante per la presentazione e lo svolgimento del colloquio dell'esame di Stato e per gli sviluppi possibili per l'orientamento all'Università e l'accesso al mondo del lavoro.

Il quadro di riferimento: dalla legge 107/2015...

L'introduzione del *Curriculum dello studente* si ha con l'art. 1, c. 28, della legge 107/2015: esso si presenta come strumento che *"raccolge tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico"*. Al comma 30 si sottolinea il suo ruolo nell'esame di Stato, prevedendo che *"nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente"*.

...al decreto legislativo 62/2017

L'articolo 21 del D.Lgs. 62/2017 (il decreto attuativo della legge 107/2015 che ha, tra l'altro, dettato nuove norme in materia di esami di Stato del secondo ciclo), prevedendo al comma 2 che al diploma finale venga allegato il curriculum dello studente, ne individua i principali contenuti. In esso *"sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse"* e sono indicate *"le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite [...], anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro"*.

L'art. 17, c. 9, dello stesso decreto rimarca l'importanza del *Curriculum* nell'ambito del colloquio dell'esame di Stato, sottolineando che la Commissione tiene conto di esso nella scelta dei materiali da proporre ai candidati.

I contenuti del Curriculum dello studente. La prima parte: Istruzione e formazione

Nella prima delle tre parti che compongono il *Curriculum* vengono riportate le informazioni relative al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito.

Quattro sono le sezioni in cui si articola:

- *Percorso di studi*, che illustra il piano di studi seguito, gli eventuali esami di idoneità/integrativi sostenuti, il credito scolastico maturato, le principali informazioni sui PCTO svolti con l'attestazione delle ore effettuate, le eventuali esperienze di apprendistato svolte;
- *Titolo di studio*, che contiene le informazioni finora presenti nel *"Supplemento Europass al certificato"* rilasciato insieme al diploma, tra cui il dettaglio sul punteggio finale dell'esame di Stato, il profilo di indirizzo e le competenze previste dal profilo;
- *Altri titoli di studio*, che riporta le informazioni relative al conseguimento eventuale di altri titoli, quali qualifica/diploma professionale o altro diploma di istruzione secondaria;
- *Altre informazioni*, che esplicita le attività extracurricolari di arricchimento dell'offerta formativa organizzate dalla scuola cui lo studente ha partecipato, le esperienze di mobilità studentesca svolte, l'eventuale inserimento nell'albo nazionale delle eccellenze o altro ancora, relativo sempre al percorso di istruzione e formazione dello studente.

La seconda parte: Certificazioni

Le certificazioni linguistiche e informatiche conseguite dallo studente e rilasciate da un Ente certificatore riconosciuto rivestono un ruolo significativo nel percorso formativo di uno studente e ad esse sono riservate due sezioni specifiche della seconda parte. In una terza sezione è possibile indicare il possesso di eventuali certificazioni di altra tipologia.

La terza parte: Attività extrascolastiche

La terza parte del *Curriculum* contiene, come richiesto dalla norma, le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite dallo studente in ambiti informali e non formali, con particolare riferimento alle attività professionali, culturali e artistiche, musicali, sportive, di cittadinanza attiva e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico. Ad ognuna di queste tipologie di attività è dedicata una sezione specifica, in cui fornire informazioni di dettaglio relative all'esperienza svolta. Un'ultima sezione, genericamente definita *Altre attività*, è riservata alla descrizione di ulteriori attività extrascolastiche ritenute significative (tra cui, a titolo esemplificativo, la partecipazione a gare e/o concorsi e la redazione di pubblicazioni/articoli). Nella versione finale del *Curriculum* saranno riportate solo le sezioni compilate.

La valorizzazione delle sezioni

Le informazioni contenute nella prima parte del *Curriculum* sono per la maggior parte presenti nel sistema informativo del Ministero e quindi saranno precaricate. Così sarà anche per i contenuti della seconda parte, se reperibili nel sistema informativo. Tramite un'apposita funzione all'interno del SIDI, le segreterie scolastiche, oltre a verificare l'esattezza e la completezza di quanto presente, procederanno con l'integrazione delle informazioni in loro possesso e alla definitiva convalida del documento.

Lo studente avrà a disposizione una specifica piattaforma informatica all'interno dell'area riservata del Ministero per valorizzare le sezioni di interesse all'interno della terza parte, interamente di sua competenza, e per inserire/integrare le informazioni nella seconda parte.

È prevista, entro gennaio 2021, l'emanazione di una Nota della DGOSV, con indicazioni di dettaglio sulle modalità di consultazione, compilazione e convalida del *Curriculum*. Le funzioni per le scuole e gli studenti saranno attive nei primi mesi del 2021, al termine delle operazioni di precaricamento delle informazioni nella prima e seconda parte del *Curriculum*. Nel frattempo sarà senz'altro essere utile che gli studenti comincino a riflettere sui contenuti da inserire nella terza parte.

Il Curriculum dello studente e l'esame di Stato

Dall'a.s. 2020/21 le Commissioni d'esame, oltre al *Documento del 15 maggio*, in vista del colloquio ed in particolare per la predisposizione dei materiali da proporre in quella sede, dovranno tener conto di un nuovo documento, con una struttura comune a livello nazionale, in cui sarà illustrato il percorso di formazione svolto dagli studenti in ambito sia scolastico sia extrascolastico. Tramite un'attenta e pertinente compilazione della terza parte, ogni studente potrà curare in prima persona la propria presentazione alla Commissione, che fungerà da guida per lo svolgimento del colloquio. Al termine dell'esame, il *Curriculum* diventerà parte integrante del diploma finale.

Le attività di accompagnamento

Per introdurre al meglio il *Curriculum* fondamentali saranno le iniziative di accompagnamento nei confronti delle scuole e soprattutto degli studenti coinvolti nell'esame di Stato del II ciclo. Il Ministero dell'Istruzione sta predisponendo un articolato piano di accompagnamento, che sarà presentato, assieme al modello, nel corso di una conferenza di servizio rivolta ai Direttori degli USR da svolgersi entro novembre 2020.

Prossimi sviluppi

Le potenzialità del *Curriculum* non si esauriscono con il suo utilizzo nell'ambito dell'esame di Stato, ma riguardano in maniera significativa l'orientamento all'Università e l'accesso al mondo del lavoro. In questa direzione, ci vorrà ancora del tempo per avviare le opportune interlocuzioni con i diversi soggetti coinvolti, in attesa che, soprattutto, venga emanato il Regolamento previsto dall'art. 1, c. 28, della legge 107/2015, per disciplinare, tra l'altro, le modalità per rendere accessibili le informazioni del *Curriculum* nel Portale unico dei dati e "i

criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze".

[1] Sul Portale del Sistema Nazionale di Valutazione (<https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/>) è possibile consultare sia il D.M. n. 88 del 6 agosto 2020 con i relativi allegati sia la relativa Nota di trasmissione della DGOSV prot. 15598 del 2 settembre 2020.

4. Prima e dopo la scuola

Massimo **NUTINI**

Pre e post orario nei servizi educativi e nelle scuole

La questione del pre e post scuola desta preoccupazione, in particolare nei dirigenti scolastici e nei responsabili degli enti locali. Per affrontarla è necessario distinguere lo "zero sei" (asili nido e scuole dell'infanzia), da un lato, e le scuole primarie e secondarie, dall'altro.

Nei servizi educativi e scolastici "zero sei", infatti, non è richiesto il distanziamento fisico e non è previsto, per gli alunni, l'utilizzo di mascherine; di conseguenza, le misure di prevenzione sono concentrate su altri aspetti e, in particolare per quanto riguarda le attività educative e scolastiche, viene indicato di mantenere la stabilità dei gruppi/sezioni. Questa stessa modalità, "laddove possibile", potrà essere adottata anche per svolgere le attività di accoglienza e intrattenimento che, su richiesta dei genitori, si potranno attivare per accogliere gli utenti prima e dopo gli orari delle attività educative e scolastiche.

L'inciso "laddove possibile", testualmente inserito nella parte dedicata al pre e post scuola, al punto 4) del "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", approvato con Decreto del Ministro dell'Istruzione 3 agosto 2020, n. 80, introduce la previsione che possa non verificarsi la fattibilità del mantenimento di rigide e totalmente stabili relazioni nell'ambito di un unico gruppo.

Come organizzare il servizio di pre-scuola?

In concreto, un numero ridotto di richiedenti, come spesso accade in questo servizio, potrebbe rendere necessario mettere insieme utenti appartenenti a sezioni diverse e, di conseguenza, rendere non praticabile, in tali momenti antecedenti e successivi le attività ordinarie, il mantenimento della stabilità dei gruppi.

Le linee guida non forniscono suggerimenti specifici su come gestire una simile eventualità ma, ispirandosi alle indicazioni generali nelle stesse contenute, sarà opportuno valutare la possibilità di limitare il numero dei componenti i gruppi, eventualmente concedendo priorità per l'ammissione a tale servizio solo a chi può documentare un'obiettiva necessità, privilegiare l'utilizzo di spazi esterni o di locali molto ampi e ben areati e mantenere un registro delle presenze giornaliere anche al fine di favorire l'adozione, al bisogno, di misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento di eventuali casi.

Responsabilità e adempimenti

Oltre a ciò, essendo la responsabilità in capo al soggetto organizzatore e, quindi, del dirigente scolastico ove tale attività sia gestita dalla scuola o del dirigente/responsabile del servizio comunale ove l'attività si svolga in scuola comunale oppure in scuola statale ma con gestione da parte del Comune, tale responsabile potrà, in qualità di datore di lavoro, sentito il RSPP e il medico competente, assumere le decisioni del caso nell'ambito dello specifico addendum al Documento della Valutazione del Rischio nel quale potranno essere indicate le misure organizzative e compensative adottate per ridurre il rischio in tale particolare attività.

Le misure di sicurezza per scuole primarie e secondarie

Nelle scuole primarie e secondarie, non essendo prevista la stabilità dei gruppi come misura anti contagio, le linee guida e i diversi protocolli non trattano in modo specifico la questione del pre e del post scuola. In tali ordini di scuola, il servizio potrà essere attivato semplicemente adottando le stesse misure che si utilizzano per il trasporto degli alunni e per le ordinarie attività didattiche, ovvero il distanziamento, l'utilizzo della mascherina, l'igiene personale, la pulizia degli ambienti, etc.

"Documento della Valutazione del Rischio" e Patto di corresponsabilità

Anche in questo caso, è consigliabile che le modalità organizzative e le raccomandazioni per la specifica attività siano formalizzate nell'addendum al Documento della Valutazione del Rischio, dedicato all'emergenza Covid 19.

In tutti i servizi educativi e scolastici, infine, sarà utile inserire una descrizione di come funziona il pre e post scuola nel patto di corresponsabilità educativa da sottoscrivere con i genitori oppure, ove tale patto sia già stata stipulato, predisporre un modulo a ciò espressamente dedicato.